

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

Città Metropolitana di Milano

**CONCESSIONE PER UN PERIODO DI ANNI 5 DEGLI SPAZI DI
PROPRIETÀ' PUBBLICA DESTINATI AD AUTORIMESSA
COPERTA UBICATI AL PIANO TERRA, PRIMO INTERRATO E
SECONDO INTERRATO DEGLI IMMOBILI DI VIA
VANNUCCHI E DI VIA FALCONE E BORSELLINO,
IDENTIFICATI CATASTALMENTE AL FOGLIO 11, MAPPALE
184 CIG: -----**

Contratto con Eni S.p.A. con Sede Legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei
n. 1, iscritta al Registro delle Imprese del Tribunale di Roma al n. 6866/92,
Partita IVA n. 00905811006 e Codice Fiscale n. 00484960588,
rappresentata da EniServizi S.p.A. con sede in San Donato Milanese (MI),
Piazza Vanoni n. 1, in persona dell'Amministratore Delegato
_____, nella sua qualità di mandataria di Eni S.p.A., munita
dei necessari poteri in virtù di procura in data 26/05/2015.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, addì ----- del mese di -----,
negli Uffici Comunali di San Donato Milanese, dinanzi a me -----
-----, Segretario Generale del predetto Comune, autorizzato a
rogare i contratti in cui è parte il Comune ai sensi dell'art. 97, c. 4, lettera
c) del D. Lgs. 267/2000, si sono presentati e personalmente costituiti i
Signori:

- -----, nat- a ----- (--), il -----, Dirigente dell'Area
Servizi Tecnici e del Territorio, domiciliato per la sua carica presso il

CONTRATTO
REP. N. --
DEL -----

IMPORTO DIRITTI
DI SEGRETERIA
Euro ----

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA
VIRTUALMENTE
L'imposta di bollo
viene assolta con le
modalità telematiche,
ai sensi del D.M. 22
febbraio 2007,
mediante Modello
Unico Informatico
(M.U.I.), per l'importo
di Euro ----

Comune, il quale, in forza del provvedimento sindacale n. ---- del -----
--, agisce in questo atto in nome e per conto del Comune di San Donato
Milanese, Codice Fiscale n. 00828590158 che rappresenta, in seguito
chiamato “Comune”;

- Sig./Sig.ra-----, nat- a ----- (--), il -----,
domiciliato per la sua carica presso la sede legale della Società “-----”,
come di seguito indicata, il quale, in qualità di ----- quale -----,
giusto quanto risulta dal certificato della C.C.I.A.A. di ----- in
data -----, agisce e stipula esclusivamente in nome e per conto e
nell’interesse di ----- con sede legale in -----
----- (--), Via -----, Codice fiscale e Partita IVA e numero di
iscrizione ----- nel Registro delle Imprese di -----
-, di seguito “Concessionario”.

Detti comparenti intervengono in rappresentanza delle rispettive parti e
dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra
riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità,
riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula
del presente contratto.

Detti comparenti, della cui identità io Segretario Generale sono certo (----
----- è stato identificato a mezzo di Carta di identità agli atti del
“Comune”) mi richiedono di tradurre in atto pubblico quanto segue.

PREMESSO

- che con Determinazione n. 428 del 30/08/2024 del Dirigente dell’Area
Gestione Territorio Urbanistica Ambiente e Opere Pubbliche è stata
avviata la procedura di manifestazione di interesse per l’assegnazione in

concessione della gestione degli spazi di proprietà pubblica destinati ad autorimessa coperta ubicati al piano terra, primo interrato e secondo interrato degli immobili di via Vannucchi e di via Falcone e Borsellino previsti nel Pianto Integrato di Intervento denominato “De Gasperi Est”;

- che con la medesima determinazione di cui al punto precedente si è precisato che la manifestazione, di carattere esclusivamente esplorativo, è stata finalizzata esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione degli operatori economici e soggetti interessati in modo non vincolante per il Comune;

- che con la medesima determinazione si è specificato che lo stato di fatto realizzato è il seguente: posti auto n. 345 coperti e 25 a raso (parcheggio di Via Falcone e Borsellino) e n. 459 (parcheggi di Via Vannucchi); posti moto n. 60 totali.

- che con Determinazione n. 165 del 27/03/2025 del Dirigente dell'Area Gestione Territorio Urbanistica Ambiente e Opere Pubbliche è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico ed indetta la procedura di affidamento in concessione, con il metodo di cui agli artt. 73 lettera c) e 76 comma 2 del R.D. n. 827 del 23/05/1924 e s.m.i., degli spazi di proprietà pubblica destinati ad autorimessa coperta ubicati al piano terra, primo interrato e secondo interrato di via Vannucchi e di via Falcone e Borsellino, identificati catastalmente al foglio 11, mappale 184, per un periodo di 5 (cinque) anni (con eventuale ulteriore periodo di 5 anni) previa installazione di software per gestione operativa degli accessi a carico del soggetto interessato, con un canone di 850.000 Euro per anno;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 27/02/2025 si è dato

corso ad una revisione parziale della struttura organizzativa dell'Ente riferita esclusivamente all'Area Gestione Territorio Urbanistica Ambiente e Opere Pubbliche per cui la denominazione della stessa è divenuta "Area Servizi Tecnici e del Territorio";

- che con Determinazione n. 57 del 08/05/2025 del Dirigente dell'Area Servizi Tecnici e del Territorio la procedura indetta è stata dichiarata deserta, preso atto che, alla data stabilita nell'avviso (30/04/2025), non sono pervenute offerte.

- che, con nota protocollo n. 49853 del 15/12/2025 class. – fasc.--- ENI SERVIZI S.p.A., in nome e per conto di Eni S.p.A., ha confermato l'interesse di quest'ultima a valutare l'assegnazione in concessione degli spazi di proprietà pubblica destinati ad autorimessa, identificati catastalmente al foglio 11, mappale 184.

- che Determinazione n. -- del ----- del Dirigente dell'Area Servizi Tecnici e del Territorio, valutate presenti le condizioni e presupposti per la concessione di beni indisponibili connotanti i contratti attivi attraverso affidamento diretto alla società _____

- che il "Concessionario" ha presentato, ai sensi del DPCM 11.05.1991 n. 187, la dichiarazione circa la composizione societaria nota prot. ----- del -----;

che la Società "_____" non è soggetta alle informazioni prefettizie ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 252/1998, che stabilisce che le aziende o gli enti vigilati dallo Stato, sono esclusi dal regime delle comunicazioni e delle informazioni qualora agiscano in qualità di soggetti passivi.

Tutto ciò premesso tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari ed essenziali per l'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposti dalle parti con il presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO

Il “Comune” conferisce al “Concessionario” che accetta senza riserva alcuna, la concessione, con pagamento di canone annuale, di spazi di proprietà pubblica destinati ad autorimessa ubicati al piano terra e interrato degli immobili di Via Vannucchi e di Via Falcone e Borsellino, identificati catastalmente al foglio 11, mappale 184, previa installazione di software per gestione operativa e controllo degli accessi a carico del soggetto interessato secondo quanto previsto nel presente contratto.

La concessione prevede anche la manutenzione ordinaria delle aree pubbliche, non ricomprese nell'oggetto della concessione medesima, adiacenti all'immobile destinate a verde indicate nell'elaborato grafico allegato ed esclusivamente secondo le linee guida incluse nell'Allegato, a tutela del decoro in quanto inserite in un contesto urbano di nuova realizzazione che si caratterizza per un elevato ed innovativo livello qualitativo architettonico degli immobili privati aventi destinazione terziaria. Resta inteso che, rispetto a tali aree esterne all'oggetto della concessione, gli obblighi del concessionario sono limitati esclusivamente alle attività di manutenzione ordinaria, secondo quanto indicato nel richiamato Allegato. Ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, connessa a tali aree ed alla loro fruizione resta dunque ad esclusivo carico

del Comune, fatto salvo durante lo svolgimento delle attività e lavorazioni di manutenzione ordinaria da parte del concessionario.

ART. 3 – CONDIZIONI DI CONTRATTO

Il “Concessionario” si impegna ad eseguire la concessione degli spazi sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, obblighi, modalità, patti e oneri dedotti e risultanti dal presente contratto, e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente: 1) Deliberazioni e Determinazioni citate in premessa ed i relativi allegati; 2) dichiarazioni presentate dal “Concessionario”; 3) Patto di integrità; 4) Polizza assicurativa; 5) Garanzia definitiva;

I suddetti documenti che sono depositati agli atti del Comune, Fascicolo n. ----- class. -----, unitamente alle citate Determinazioni, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono integralmente riportati e trascritti.

La presentazione della SCIA Antincendio finalizzata all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è a carico del Concedente.

Il Concedente provvede altresì agli adempimenti necessari per consentire la voltura al Concessionario del procedimento di SCIA Antincendio.

Ogni intervento che si renda necessario a seguito di rilievi, richieste di integrazione o prescrizioni formulati dai VVFF nell’ambito del procedimento relativo alla SCIA Antincendio presentata dal Concedente resta a esclusivo carico del Concedente.

ART. 4 – DURATA

La concessione oggetto del presente contratto ha durata di anni 5 (cinque), con Decorrenza a partire dalla data di efficacia della voltura della SCIA Antincendio dal Concedente al Concessionario.

Preso atto che, alla data di stipula del presente contratto le lavorazioni di finitura presso il parcheggio interrato Vannucchi, indicate quali prescrizioni (non ostative al collaudo delle opere) riguardanti risoluzioni puntuali di vizi/difetti di alcuni impianti nel Verbale di Collaudo agli atti prot. n.14519 del 27.03.2025, non sono ancora state ultimate, il Comune garantisce che il corretto adempimento a carico del soggetto attuatore dell'obbligo di terminare tali interventi avvenga entro e non oltre il 30 Settembre 2026; resta fermo, tuttavia, che a seguito della sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario godrà della possibilità di accesso a tutti gli spazi oggetto della presente Concessione.

È facoltà del Concessionario, richiedere ed ottenere il rinnovo della concessione oggetto del presente contratto per ulteriori 5 (cinque) anni, alle medesime condizioni qui stabilite, salvo adeguamento ISTAT del canone. Tale facoltà potrà essere esercitata dal Concessionario a mezzo comunicazione scritta via pec da trasmettersi al Comune non oltre 6 mesi prima della scadenza del presente contratto.

Alla scadenza del contratto, nelle more delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, il "Concessionario" si impegna ad assicurare lo svolgimento senza interruzione del servizio alle medesime condizioni stabilite nel contratto sino alla data di subentro dell'eventuale

nuovo concessionario e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, come stabilito con Determinazione dirigenziale n. -- del ----- sopracitata.

ART. 5 – CANONE

Il canone è riconosciuto dalla data di Decorrenza del contratto individuata all'articolo 4 ed è dovuto proporzionalmente al numero di posti auto effettivamente messi a disposizione del Concessionario.

Il canone annuo a regime dovuto dal Concessionario per il godimento del bene oggetto della concessione è fissato in Euro 850.000,00 (ottocentocinquantamila//00), IVA esclusa, soggetto ad adeguamento ISTAT dal secondo anno. Fermo restando il criterio di proporzionalità rispetto al numero di posti auto effettivamente messi a disposizione, il canone è corrisposto in due rate annuali di pari importo entro le seguenti scadenze, previa emissione di fattura elettronica inviata al Concessionario almeno 20 giorni prima della scadenza di ciascuna rata:

- Euro 425.000,00 (quattrocentoventicinquemila//00) entro il giorno 15 Aprile di ogni anno;
- Euro 425.000,00 (quattrocentoventicinquemila//00) entro il giorno 15 ottobre di ogni anno.

Per le annualità di durata inferiore all'anno solare, inclusa la prima annualità decorrente ai sensi dell'articolo 4, il canone è riproporzionato in funzione del periodo di effettiva decorrenza del contratto e del numero di posti auto effettivamente messi a disposizione del Concessionario.

Secondo quanto disposto dall'articolo 125 comma 9 del D.lgs. 36/2023, in caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo si applicheranno le disposizioni degli articoli 5 e 6 del D.lgs 231/2002 in tema di interessi moratori.

ART. 6 – FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha la finalità di garantire, in conformità con il bando pubblico, una gestione razionale ed ottimale degli spazi pubblici destinati alla sosta finalizzata a ridurre il tasso di occupazione prolungata delle aree di superficie durante i periodi lavorativi nelle zone del territorio del “Comune” caratterizzate dalla presenza di attività produttive, commerciali e terziarie caratterizzate da rilevanti ed elevati numeri di addetti/dipendenti pendolari, così da agevolare un loro possibile utilizzo flessibile e libero in rotazione da parte della collettività.

In tale contesto, il Concessionario potrà, a propria discrezione, sia a titolo gratuito sia a pagamento, destinare:

- (i) in tutto o in parte, gli spazi oggetto della presente Concessione ad uso esclusivo dei dipendenti di Eni S.p.A. e di Società del gruppo ad essa facente capo. Ciò sia su base continuativa che per specifici giorni/fasce orarie;
- (ii) in tutto o in parte a soggetti terzi. Ciò sia su base continuativa che per specifici giorni/fasce orarie.

ART. 7 – CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI

Gli spazi concessi sono spazi interrati di nuova costruzione (opera da considerare quale “primo impianto” mai utilizzata) dotati di attrezzature di controllo accessi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sbarre,

guardiania ecc...) ma prive del sistema informatico (software) di funzionamento previsto a carico del concessionario. Gli spazi risultano suddivisi in due comparti distinti, autonomi e con accessi indipendenti. Gli spazi offrono posti auto per rispettivamente n. 459 e n.345 (+25 a raso); posti moto 60 (solo in uno) e risultano dotati di rampe di accesso, ascensori e sistema di collegamento verticale adeguato. Gli spazi, come da elaborato grafico Allegato alla presente, risultano inseriti in un contesto urbano di nuova realizzazione che si caratterizza per un elevato ed innovativo livello qualitativo architettonico degli immobili e delle dotazioni standard di aree pubbliche pertinentziali destinate alla viabilità, mobilità dolce, verde e socializzazione, per le quali risulta altresì prioritario ed obiettivo garantire un adeguato livello qualitativo della manutenzione a tutela del decoro.

ART. 8 – DESTINAZIONE D'USO

All'interno degli spazi oggetto di concessione possono essere svolte esclusivamente attività di sosta e ricovero temporaneo di auto e moto.

È assolutamente vietato svolgere, all'interno degli spazi oggetto di concessione, qualsiasi attività o iniziativa riconducibile ad attività di propaganda politica, natura commerciale, culto, e in ogni caso diversa da quelle sopra elencate.

ART. 9 – ONERI A CARICO DEL “CONCESSIONARIO”

Le parti danno atto che con verbale di sopralluogo agli atti protocollo n. del . fascicolo n. __ class. __ il “Concessionario” ha preso atto dello stato di fatto dei luoghi.

Sono a carico del “Concessionario” tutti gli obblighi previsti dal presente contratto, quelli imposti per legge, per regolamento che si intendono

integralmente richiamati e trascritti, così come la responsabilità per danni a cose e persone durante la gestione degli spazi destinati ad autorimessa, manlevando nel merito il Comune, ad eccezione di quanto meglio specificato nell'articolo 10 del presente Contratto.

Relativamente agli spazi destinati ad autorimessa ubicati al piano terra e interrato è obbligo del Concessionario garantire la manutenzione ordinaria anche delle strutture ed attrezzature presenti finalizzata ad ottimizzare la gestione operativa e la conservazione del bene pubblico.

È previsto un piano di manutenzione ordinaria che il Concessionario si impegna a condividere con il Comune entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della Concessione.

È obbligo del Concessionario provvedere alla gestione manutentiva ordinaria delle aree a verde presenti nel contesto urbano pertinenziale indicato nell'elaborato grafico allegato alla presente ed esclusivamente sulla base delle linee guida incluse nell'Allegato.

Resta a carico del Comune la manutenzione straordinaria degli spazi/immobili/attrezzature/impianti e del contesto urbano pertinenziale oggetto della presente concessione. In occasione delle attività manutentive previste, il Concessionario dovrà preliminarmente all'avvio delle attività notificare il Comune, specificando tipologia e durata delle attività stesse.

Il Concessionario per poter eseguire qualunque miglioria, innovazione e/o modifica, salvo per interventi di emergenza ai fini HSE e sicurezza (per i quali dovrà comunque garantire adeguata informazione preliminare nei confronti del Comune proprietario dell'immobile), all'interno dell'immobile, dovrà richiedere preventivamente autorizzazione da parte

del Comune che dovrà riscontrare entro 30gg. Senza consenso scritto qualsiasi miglioria, innovazione e modifica realizzata al termine del rapporto resteranno di proprietà del Comune e non è possibile pretendere rimborso o indennizzo a norma degli artt. 1592 e 1593 c.c. I lavori di innovazione, miglioria e modifica eseguiti dal Concessionario previa autorizzazione e riconoscimento da parte del Comune, qualora valutati di interesse pubblico e incrementali del valore del bene di proprietà pubblica possono essere compensati in forma di riduzione del canone, secondo importi, tempi e modalità che dovranno essere condivisi tra le parti e comunque non comportanti l'azzeramento del canone annuale. Il Concessionario deve provvedere, qualora lo ritenga necessario alla fruizione degli immobili, all'installazione di un sistema di gestione per il controllo degli accessi e per la sicurezza.

ART. 10 – ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL “CONCESSIONARIO”

La particolare localizzazione degli spazi nel territorio comunale in prossimità di servizi pubblici rilevanti (parco urbano e centro sportivo E. Mattei) ed in previsione di possibili eventuali futuri sviluppi urbanistici di aree situate in prossimità, evidenzia l'opportunità di prospettare una collaborazione sinergica tra il “Concessionario” ed il “Comune” secondo programmi da concordare.

Risulta quindi a carico del “Concessionario” l'obbligo di garantire una collaborazione sinergica con l'Amministrazione Comunale per l'utilizzo prioritariamente degli spazi nelle ore serali (esterne al periodo ordinario

lavorativo, e comunque non prima delle 21.00 e non oltre le 05.00) e nelle giornate del sabato, domenica e festive secondo programmi da concordare annualmente, prevedendo un numero massimo di 12 eventi/anno da definire e comunicare al Concessionario con almeno un mese di anticipo. Il Concessionario si riserva comunque la facoltà di non concedere l'utilizzo pubblico dei parcheggi per specifiche giornate, condivise con il Comune, fornendo motivazioni dettagliate.

Tale collaborazione potrà prevedere il riconoscimento di contributi economici al Concessionario da parte dell'Amministrazione Comunale determinati a seguito di approfondite valutazioni ed analisi economico-finanziarie finalizzate a garantirne la sostenibilità e congruità.

Resta inteso che in tal caso:

- i) durante i periodi di disponibilità al Comune, la custodia dell'area e la gestione sia della sicurezza sia del decoro e della pulizia spettano esclusivamente al Comune, esonerando il Concessionario da ogni responsabilità legata alla conduzione degli spazi. A inizio e fine di ogni utilizzo dovrà essere previsto un verbale di consegna/riconsegna delle aree, così da delimitare le responsabilità anche temporali.
- ii) il Comune assumerà ogni responsabilità legata all'utilizzo delle aree medesime, ivi inclusi eventuali danni a persone, veicoli o cose, furti, atti vandalici o altre conseguenze derivanti da un uso improprio o dalla mancata vigilanza.
- iii) il Comune si impegna a manlevare e tenere integralmente indenne Eni da qualsiasi richiesta, pretesa o azione da parte di terzi, nonché da ogni onere, spesa o responsabilità connessa all'utilizzo delle aree nei periodi

definiti.

ART. 11 - TARIFFE

La presenza nel territorio comunale di un Piano per la sosta a pagamento delle aree pubbliche attualmente vigente comporta la necessità che le tariffe eventualmente applicate dal “Concessionario”, seppur nell’autonomia imprenditoriale ad esso riconosciuta con rispetto del trasferimento dei rischi operativi ex lege, debbano comunque essere preventivamente approvate dall’Amministrazione Comunale per la verifica di comparabilità e congruità rispetto al valore massimo corrispondente presente nel Piano dal quale, in relazione alle singolari caratteristiche connotanti gli spazi in oggetto (spazi coperti e di nuova realizzazione con sistemi automatizzati di controllo accessi), potranno comunque discostarsi per un valore massimo del 20%.

Resta inteso che la presente previsione troverà applicazione solo se e nella misura in cui effettivamente il Concessionario dovesse stabilire di destinare, in tutto o in parte, i beni oggetto di Concessione ad uso di parcheggi a pagamento.

ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, il “Concessionario” si impegna a prestare cauzione definitiva, pari a € **425.000,00 (corrispondente a 6 mesi del valore del canone)**, entro 20 giorni dalla **Decorrenza** del presente contratto. Tale cauzione sarà costituita a mezzo di Polizza Fidejussoria, emessa a cura di primario istituto di credito o compagnia assicurativa. Detta polizza verrà conservata dal Comune nel rispetto delle disposizioni normative e verrà svincolata ai

sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del “Concessionario”, lo stesso riconosce al “Comune” il diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. Il “Concessionario” si impegna a reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il “Comune” abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 13 – MODIFICHE

Il presente contratto di concessione di bene pubblico, seppur non soggetto alle stesse regole degli altri contratti pubblici in quanto considerato contratto attivo, è soggetto ai principi generali dell’economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.

Le modifiche non potranno comportare una alterazione della natura generale della concessione rispetto alle finalità, obiettivi e condizioni previste dal Bando di Gara che ha avviato la procedura di affidamento della concessione.

Le modifiche dovranno rispondere ad esigenze, necessità e circostanze impreviste ed imprevedibili che le parti valutano opportune per garantire il mantenimento delle finalità ed obiettivi della Concessione.

ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 15 - RECESSO DEL “COMUNE”

Il recesso dal₅ contratto da parte del Comune potrà avvenire per motivate ragioni di pubblico interesse.

Il recesso dovrà essere comunicato via PEC al “Concessionario” con un

preavviso di almeno sei mesi.

ART. 16 – RISOLUZIONE

Il presente contratto si scioglierà di diritto qualora il “Concessionario” non provveda al pagamento di 2 (due) rate consecutive del canone, previa diffida all’adempimento.

ART. 17 – REFERENTI

Il “Concessionario” dichiara che il proprio referente per la gestione dei rapporti in merito all’esecuzione delle disposizioni del presente contratto è il/la Sig./Sig.ra ----- e si impegna a comunicare eventuali successive variazioni.

Il Responsabile Unico di Progetto nominato dal “Comune” è -----
-----, del Servizio-----.

Il Comune si impegna a comunicare eventuali successive variazioni.

ART. 18 – RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

Il “Concessionario” dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e gli accordi integrativi territoriali ed aziendali, e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. Il “Concessionario” è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ART. 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITA’

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013, il “Concessionario” e,

per suo tramite, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nell'esecuzione del presente contratto, pena la risoluzione dello stesso, si impegna al rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dalla sopra citata normativa e del regolamento interno dell'ente recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con Deliberazione di G.C. n. 140 del 22/12/2025, che il "Concessionario" dichiara di conoscere e accettare nei suoi contenuti sostanziali.

Il "Comune" si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile ogni qualvolta nei confronti del "Concessionario" o dei componenti la compagine sociale o dei Dirigenti del "Concessionario" sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del codice penale.

Il "Concessionario" è tenuto alla piena osservanza degli obblighi di cui al patto di integrità del "Comune" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38/2025, da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente contratto.

ART. 20 – INCOMPATIBILITA', CUMULO DI IMPIEGHI E CARICHE E DIVIETO DI PANTOUFLAGE

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, le parti dichiarano che non sussistono incompatibilità o situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, né sussistono le condizioni previste dal comma 16-ter del citato articolo.

In particolare, il "Concessionario" con la sottoscrizione del presente

contratto dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, e di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 21 – ELEZIONE DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto il “Concessionario”, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 dichiara il proprio domicilio digitale all'indirizzo pec: -----

Qualsiasi comunicazione sarà effettuata esclusivamente tramite il domicilio digitale dichiarato dal “Concessionario”.

ART. 22 – SPESE, REGIME FISCALE, REGISTRAZIONE

Sono a carico del “Concessionario” tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del “Comune”.

Le parti dichiarano che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.

ART. 23 – BUSINESS INTEGRITY

Le Parti sono impegnate al rispetto di tutte le leggi applicabili, ivi comprese le leggi anti-corruzione e anti- riciclaggio (per tali intendendosi, se ed in quanto applicabili, (i) le disposizioni contenute nel Codice Penale Italiano, nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (ii) il Foreign Corrupt Practices Act, (iii) lo UK Bribery Act 2010 (iv) le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione e il riciclaggio vigenti nel mondo e (v) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione).

A tal fine:

il Comune di San Donato Milanese ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 20xx-20xx, disponibile sul proprio sito internet (www.xxxx);

Eni ha adottato a) il “Modello 231”, in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori, (b) il Codice Etico Eni e (c) la Policy ECG “Anti-Corruzione” di Eni. I documenti di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono sono disponibili sul sito internet www.eni.com di Eni SpA.

Con riferimento alle attività di cui al presente accordo, le Parti si

impegnano a:

- **rispettare le leggi anti-corruzione e anti-riciclaggio applicabili e le proprie policy interne in materia di contrasto del fenomeno della corruzione e del riciclaggio;**
- **osservare regole e presidi di controllo idonei a prevenire la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto legislativo n. 231/2001;**
- **rispettare i Diritti Umani intendendo con essi (i) i principi contenuti nelle normative e strumenti nazionali e internazionali applicabili in materia, nelle linee guida e best practice che hanno lo scopo di prevenire le violazioni di diritti umani, fra cui i Principi Guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani, le Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali e la Dichiarazione ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro; (ii) le disposizioni di legge applicabili in materia di termini e condizioni di lavoro, nonché (iii) la normativa nazionale e internazionale contro la tratta e il traffico di esseri umani e quella in materia di immigrazione, regolarità del soggiorno di cittadini di Paesi terzi nonché quella in materia di lavoro forzato;**
- **non tenere condotte che possano determinare la responsabilità dell'altra Parte;**
- **notificare tempestivamente all'altra Parte eventuali sospette o accertate violazioni in materia anti-corruzione, anti-riciclaggio e/o Diritti Umani di cui essa venga a conoscenza (ad eccezione di quanto possa essere considerato soggetto a legal privilege).**

Le Parti concordano che l'inosservanza da parte di una di esse delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni relative al rispetto delle leggi anti-corruzione e/o delle leggi anti-riciclaggio e/o dei Diritti Umani costituirà grave inadempimento e darà diritto alla Parte non inadempiente di risolvere il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante lettera raccomandata o PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza e la volontà di tale Parte di avvalersi della presente clausola. In presenza di atti formali dell'Autorità Giudiziaria, appresi anche da qualsiasi mezzo di comunicazione, da cui possa desumersi la predetta inosservanza, in attesa degli accertamenti o esiti di legge, la Parte non inadempiente avrà diritto di sospendere l'esecuzione del presente accordo.

In ogni caso, la Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne da ogni e qualsivoglia perdita o danno da essa subiti e mallevata da eventuali azioni di terzi, derivanti dalla inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di autonoma titolare del trattamento e si impegnano a operare nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse alla stipula e all'esecuzione del presente Contratto. In applicazione dell'art. 12, par. 1 GDPR, l'informativa privacy del Comune è reperibile al seguente URL <https://www.comune.sandonatomilanese.mi.it/amministrazione/uffici/uffi>

cio-contratti. L'informativa privacy di Eni S.p.A. è allegata al presente Contratto [Allegato x].

ART. 25 – NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia ed al Codice Civile.

Richiesto, io Segretario Generale del “Comune” ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. -- pagine intere e n. -- dell'ultima dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà per cui con me di seguito lo sottoscrivono mediante firma digitale, previa verifica della sua validità e conformità al D.Lgs. n. 82 del 2005.

Letto confermato e sottoscritto

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI TECNICI E DEL TERRITORIO

(-----)

ENI S.p.A.

(-----)

IL SEGRETARIO GENERALE

(-----)

Firmato digitalmente